ALLA PROVINCIA DI VARESE

E.PC. ALLA REGIONE LOMBARDIA

 ISTANZA PER IL TRASFERIMENTO DEI RISTORNI DEI FRONTALIERI AI COMUNI CHE NON RAGGIUNGONO IL 4%

* Visto l'art. 5 “ Determinazione criteri di ripartizione e di utilizzazione dei fondi derivanti dalla compensazione finanziaria” della Legge 26 luglio 1975 n. 386 “Approvazione ed esecuzione dell'accordo tra Italia e Svizzera relativo all'imposizione dei lavoratori frontalieri ed alla compensazione finanziaria a favore dei comuni italiani di confine”;
* Premesso che il decreto ministeriale 28 novembre 2019, in applicazione della legge n. 386/1975 e della d.g.r. n. 1661/2019, definisce i criteri di ripartizione e di utilizzo della compensazione finanziaria per l'imposizione operata in Svizzera sulle remunerazioni dei lavoratori frontalieri per gli anni 2018-2019 , il quale prevede che all'art. 5, per i comuni che fanno parte della Regione Lombardia e che, pur essendo “comuni di confine”, non appartengono neanche in parte alle comunità montane presenti sul territorio e non raggiungono la soglia del 4%, le somme da ripartire sono attribuite alla Regione;
* l'art. 2, comma 3, della Legge regionale 4 gennaio 1985 n. 1 “Norme a favore degli emigrati e delle loro famiglie”, così come modificato dall'art. 4, comma 1, della Legge regionale 24 marzo 2003 n. 3 “Modifiche a leggi regionale in materia di organizzazione, sviluppo economico, territorio e servizi della persona” che prevede che l'attribuzione dei fondi è effettuata con deliberazione della Giunta regionale tra le province interessate dal frontalierato che abbiano comuni del loro territorio esclusi dai criteri dell'assegnazione diretta da parte del Ministero delle finanze e tiene conto della consistenza del fenomeno e della situazione economico-sociale;
* la nota n. 19012 del 10/07/2020 del Ministero dell'Economia e delle Finanze con la quale il Ministero comunica di aver provveduto con proprio provvedimento, in conformità al citato Decreto Ministeriale del 28 novembre 2019, all'attribuzione delle somme spettanti a titolo di compensazione finanziaria per il 2018 alla Regione Lombardia, determinato sul numero dei residenti frontalieri, pari, per la provincia di Varese, a 6.519;

Preso atto che con Deliberazione n. XI/3641 del 13/10/2020 Regione Lombardia ha attribuito alla provincia di Varese la somma di € 8.095.218,07 e che con Deliberazione n. XI/5348 del 11/10/2021 Regione Lombardia ha attribuito alla provincia di Varese la somma di € 373.064,52 per il ristorno fiscale 2018 delle imposte a carico dei lavoratori frontalieri ai sensi della Legge 386/1975;

Considerando il caso specifico dei comuni sottoscrittori della presente istanza, i quali si trovano all'interno della cerchia chilometrica dei 20 Km e pertanto è applicabile ai suoi lavoratori residenti che operano oltre confine “la qualificazione di «frontaliero» svizzero, delineata a livello convenzionale, che è da riconoscersi ai lavoratori che siano residenti in un Comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nella fascia di 20 km dal confine con uno dei Cantoni del Ticino, dei Grigioni e del Vallese, ove si recano per svolgere l’attività di lavoro dipendente” come previsto dalla Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 38/E del 28 marzo 2017, avente ad oggetto il “Regime fiscale del reddito di lavoro dipendente prodotto da soggetti frontalieri che svolgono la prestazione lavorativa in Svizzera”;

Appreso che la popolazione frontaliera residente nei comuni sottoscrittori della presente pur rappresentando una rilevante percentuale di popolazione frontaliera non raggiunge il 4%, ovvero la soglia indicata per poter fruire dell'attribuzione diretta dei ristorni;

Preso atto che la *ratio* della disposizione dell'art. 6 del predetto decreto ministeriale stabilisce che le risorse infatti devono essere utilizzate dagli enti assegnatari per la realizzazione, completamento e potenziamento di opere pubbliche di interesse generale volte ad agevolare i lavoratori frontalieri.

Considerato che, recentemente, il Parlamento Italiano, venendo incontro alla richiesta dell’associazione comuni italiani di confine, ha stabilito chea partire dal 2022, per i Comuni di frontiera sarà possibile una maggiore flessibilità nella gestione delle risorse derivanti dai ristorni dei frontalieri così da consentire di usare per la spesa corrente il 50% dei ristorni che saranno versati nel 2022 e nel 2023, aumentando così del 20% le risorse a disposizione.

Richiamando il principio di sussidiarietà verticale, anche a fronte della predetta iniziativa del Parlamento, si può ritenere che l'ente comunale possa meglio rispondere alle esigenze della popolazione frontaliera in quanto organo più vicino ai sui bisogni e dunque possa esser proficuo un accordo con la Provincia per la programmazione e realizzazione di opere di interesse pubblico che soddisfi le esigenze collettive anche in vista dell’incremento delle somme a disposizione.

Accertato che,

- a quanto consta non sussistono impedimenti o divieti a che la provincia -previo suo provvedimento come del resto avvenuto da parte della Regione- trasferisca a favore dei comuni che non raggiungono la quota del 4% le somme inizialmente trasferite dalla regione a condizione che le stesse vengano impiegate per l’esecuzione degli interventi specificamente previsti per i frontalieri;

- al contrario, anche a fronte della ratio della succitata disposizione introdotta nel decreto fiscale che ha previsto elementi di flessibilità nella gestione dei fondi connessa alla grave crisi economica causata dalla pandemia e dal perdurare dello stato di emergenza, i comuni che hanno sul proprio territorio frontalieri ma che non usufruiscono dei ristorni perché non raggiungono il 4% sarebbero doppiamente penalizzati (non potendo utilizzare le risorse e neppure le maggiori somme sulla spesa corrente a disposizione) determinando una palese disparità di trattamento;

Per quanto sopra esposto i sottoscritti comuni

chiedono

1. la stipula già a far data dal 2022 di singoli accordi tra Comuni sottoscrittori e Provincia al fine di destinare tutte le somme attribuite dalla Regione per i ristorni dei comuni che non raggiungono il 4% ad opere da concordare annualmente con l'ente territorialmente competente e fino alla totale concorrenza delle somme trasferite in relazione al numero dei frontalieri presenti in ogni comune;
2. che ci si adoperi affinchè già dalle prossime annualità venga eliminato il raggiungimento del requisito del 4% per l’ottenimento della distribuzione diretta dei fondi a ciascun comune così da addivenire all’assegnazione diretta delle somme ai comuni beneficiari.

Con osservanza.

Varese, 17 febbraio 2022

 Comune di…..

Comune di…..

Comune di…..

Comune di…..

Comune di…..

….